



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio
Tribunali A**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00736/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00723/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale
723 del 2015, proposto da:

Sindacato avvocati di Bari, Pierluigi
Vulcano, Antonio Bellomo, Giuseppe
Bentivoglio, Vincenzo Bonifacio,
Tommaso Pontassuglia, Antonella
Convertino, Nicola Bonasia, Pasquale
Barile, Francesco Amodio,
rappresentati e difesi dagli avv. Emilio
Toma e Loredana Papa, con domicilio
eletto presso Alfredo Placidi in Roma,
via Cosseria n. 2;

contro

Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

nei confronti di

Fernando Rodio, Sindacato Forense di Napoli, Consiglio Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati di Bari;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, sezione prima, n. 152/2015, resa tra le parti e concernente il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l'avvocato Papa e l'avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;

Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell'imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97 comma 2 della Costituzione;

Considerato che, proprio ai fini della tutela dei detti principi, pare praticabile un'interpretazione in cui il limite di voti di cui all'art. 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l'evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere,

come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010;

Considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedurali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell'art. 55 comma 10 del c.p.a.;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 552/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere,

Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)